

SISTEMA DI GESTIONE

DN AUTOMOTIVE ITALY & DN AUTOMOTIVE POLAND

PROCEDURA: PSGHL 17

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Indice di Revisione (IR)	14
Data Redazione	13/05/2024
Data Emissione	22/05/2024
Data Inizio Validità	23/05/2024
Status	Valida

Redatta da	Verificata da	Approvata da
(Legal)	(Management System Director) (Purchasing Director)	(C.E.O.)

Disclaimer: Tutto ciò che è riportato in questo documento (i.e. contenuti, testi, immagini, logo, etc...) è di proprietà di DN AUTOMOTIVE Italy Srl, ne è quindi assolutamente vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma nonché la redistribuzione e la pubblicazione, qualora non espressamente autorizzata.

Il presente documento è destinato esclusivamente alla persona fisica o giuridica in indirizzo ed è da intendersi confidenziale e riservato. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione di questo documento a persone o Società differenti dal destinatario, od ogni altro uso difforme rispetto al quale è stato redatto, è proibito.

DN AUTOMOTIVE Italy Srl declina espressamente ogni responsabilità eventualmente derivante dall'errato utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento.

Storico delle Emissioni/Modifiche					
Indice Revisione IR	Data Emissione	Data Inizio Validità	Data Scadenza	Status	Descrizione Modifica
00	30/10/1987	30/10/1987	30/10/1988	Obsoleta	-
01	31/10/1988	31/10/1988	29/03/1991	Obsoleta	-
02	30/03/1991	30/03/1991	19/09/1992	Obsoleta	-
03	20/09/1992	20/09/1992	27/05/1995	Obsoleta	-
04	28/05/1995	28/05/1995	19/03/1996	Obsoleta	-
05	20/03/1996	20/03/1996	29/05/1997	Obsoleta	Mod.1. Pagina
06	30/05/1997	30/05/1997	06/10/1998	Obsoleta	Rev. Griglia pag. 1
07	07/10/1998	07/10/1998	19/12/1999	Obsoleta	Sostituzione BAM con DDT
08	20/12/1999	20/12/1999	03/09/2000	Obsoleta	Mod. Pag.8 § 5.6
09	04/09/2000	04/09/2000	21/02/2002	Obsoleta	Mod. § 1.7
10	22/02/2002	22/02/2002	05/09/2004	Obsoleta	Rev. Griglia pag.1 e mod. Pag.8 § 5.6
11	06/09/2004	06/09/2004	26/10/2010	Obsoleta	Revisione Griglia pag.1 e modificati §1.3 - 1.5 - 1.7 - 4.4 - 5.7 - 5.8 - 5.9 e 6.46
12	27/10/2010	27/10/2010	14/05/2016	Obsoleta	Revisione generale
13	15/05/2016	15/05/2016	22/05/2024	Obsoleta	Aggiornamento Ragione Sociale
14	22/05/2024	23/05/2024		Valida	Revisione generale

Sommario

1	Applicabilità, efficacia, subappalto	3
2	Sicurezza delle informazioni	4
3	Attrezzature specifiche e materiali	5
4	Mezzi di raccolta e imballi	5
5	Vizi e garanzie	6
6	Consegne	8
7	Prezzi e competitività	9
8	Fatturazione e pagamenti	10
9	Modifiche	10
10	Assicurazioni	11
11	Durata e risoluzione	11
12	Confidenzialità	12
13	Forza maggiore	13
14	Controlli sulle esportazioni; adempimento delle sanzioni	14
15	Legge applicabile e risoluzione delle controversie	14
16	Diritti di proprietà industriale	15
17	“Modello organizzativo” ex D.Lgs. 231/01.....	15
18	Compliance	16
19	Generalità	16

Finalità della seguente procedura è definire in modo inequivocabile le condizioni Generali di Fornitura che regoleranno qualsiasi Ordine emesso da DN AUTOMOTIVE Italy S.r.l. Unipersonale (d'ora in poi anche semplicemente "DN") e da DN AUTOMOTIVE Poland Sp.zo.o (d'ora in poi anche semplicemente "DN").

L'Acquirente e/o ciascuna Affiliata sarà considerato come un Acquirente separato al quale si applicheranno le disposizioni delle presenti Condizioni Generali. Gli Acquirenti non saranno responsabili in solido nei confronti del Venditore. Pertanto, al momento dell'emissione del Contratto di fornitura, con le presenti Condizioni Generali, il Venditore accetta di entrare in un rapporto diretto e separato con, a seconda dei casi, DN AUTOMOTIVE Italy Srl e/o DN AUTOMOTIVE Polonia Sp.zo.o e/o una Affiliata.

Definizioni

Acquirente: indica DN AUTOMOTIVE Italy Srl Unipersonale o DN AUTOMOTIVE Poland Sp.zo.o

Affiliata/e: indica qualsiasi Società direttamente o indirettamente sotto il controllo dell'Acquirente.

Condizioni Generali: il presente documento.

Contratto/i di fornitura: indica collettivamente gli Ordini e qualsiasi altro accordo scritto (inclusi ma non limitati a contratti di fornitura, lettere di nomina, accordi a lungo termine, accordi sui prezzi, accordi logistici) stipulato tra Acquirente e Venditore, che fissano i termini e le condizioni specifiche per la fornitura dei Prodotti.

Parte/i: significa congiuntamente Acquirente e Venditore e/o disgiuntamente ciascuno di essi.

Prodotto/i - Beni: indica i pezzi, i prototipi, i componenti, le materie prime, merci, servizi e altri articoli forniti dal Venditore all'Acquirente ai sensi di un Ordine di acquisto, sia come primo equipaggiamento che per l'uso come parti di ricambio.

Ordine/Ordine di acquisto: indica un Ordine di acquisto, aperto o chiuso, trasmesso elettronicamente o comunque reso disponibile al Venditore da parte dell'Acquirente.

Venditore: indica la società destinataria delle presenti Condizioni Generali e le eventuali società controllate a cui l'Ordine è indirizzato o al quale viene richiesta un'offerta ai fini dell'emissione di un Ordine di acquisto.

1 Applicabilità, efficacia, subappalto

1.1 Le presenti Condizioni Generali stabiliscono i termini e le condizioni in base ai quali il Venditore venderà e l'Acquirente acquisterà i Beni descritti negli Ordini di acquisto per il/i periodo/i specificato/i nel Contratto di fornitura. Termini e condizioni proposti dal Venditore diversi da, o in aggiunta, alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, sono espressamente rifiutate dall'Acquirente e non ne fanno parte. Le presenti Condizioni Generali saranno accettate e diventeranno efficaci immediatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (a) la data in cui il Venditore fornisce l'accettazione scritta all'Acquirente (anche tramite mezzi elettronici, inclusa accettazione cliccando su apposito bottone del portale web dell'Acquirente dedicato ai fornitori), o (b) l'inizio di qualsiasi fornitura di beni/servizi oggetto di Ordini e/Contratti di fornitura. Le Condizioni Generali unitamente agli Ordini e/o ai Contratti di fornitura, costituiscono l'intero accordo tra Venditore e Acquirente e sostituiscono tutti gli accordi, le dichiarazioni e/o le comunicazioni orali o scritte precedenti.

1.2 Venditore si dichiara a conoscenza che i Prodotti possono essere venduti e/o incorporati in altri articoli che l'Acquirente può vendere ad un cliente finale, direttamente o indirettamente tramite un venditore di livello superiore e/o qualsiasi altra terza parte ("Cliente dell'Acquirente").

Il Venditore si impegna a rispettare qualsiasi contratto, termini e condizioni, Ordine di acquisto e/o altro documento che possa essere applicabile all'Acquirente o al Venditore di volta in volta in relazione alla fornitura diretta o indiretta da parte dell'Acquirente dei Prodotti, o degli articoli che incorporano i Prodotti, al Cliente dell'Acquirente, e ad assisterlo per permettergli di soddisfare i propri obblighi verso il Cliente dell'Acquirente, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi in merito ai requisiti di consegna, imballaggio ed etichettatura, periodi di garanzia, diritti di proprietà intellettuale, campagne di richiamo, indennizzi, riservatezza, servizi e parti di ricambio.

1.3 Il Venditore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le convenzioni, le ordinanze o gli standard applicabili in qualsiasi giurisdizione in cui i Prodotti sono fabbricati e in qualsiasi giurisdizione in cui i Prodotti o i veicoli equipaggiati con i Prodotti saranno venduti incluse, a titolo esemplificativo, le leggi relative alla fabbricazione, allo smaltimento, all'etichettatura, al trasporto, all'importazione, all'esportazione, alla licenza, all'approvazione o alla certificazione dei Prodotti o di qualsiasi articolo prodotto o utilizzato in relazione all'Ordine. È inteso che l'Ordine includa ed incorpori per riferimento tutte le clausole richieste dalle disposizioni di tali leggi.

1.4 Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'Ordine è retto dalle presenti Condizioni Generali e da quelle specifiche espresse nell'Ordine nonché dai capitoli generali e speciali interessanti l'esecuzione dell'Ordine e portati a conoscenza del Venditore. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.

1.5 Il Venditore non potrà subappaltare nessuno dei suoi obblighi senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Tale consenso dell'Acquirente non solleverà, né limiterà, il Venditore da alcuno dei propri obblighi. Il Venditore garantisce che i suoi fornitori e subappaltatori soddisferanno tutti i requisiti e gli obblighi applicabili al Venditore stesso riguardo ai Prodotti. Il Venditore sarà pienamente responsabile per atti ed omissioni dei suoi fornitori e subappaltatori che possano comportare il mancato rispetto da parte del Venditore stesso di un Ordine di acquisto.

2 Sicurezza delle informazioni

2.1 Il Venditore, preso atto che l'Acquirente è certificata secondo lo standard ISO/IEC 27001 relativo al "Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni" nonché del fatto che il medesimo ha ottenuto le etichette "T.I.S.A.X.", si dichiara edotto che DN ha adottato tutte le misure ritenute idonee a tutelare la predetta sicurezza delle informazioni nel modo più efficace (dal punto di vista fisico, logico, informatico ed organizzativo), e si impegna a non divulgare o rendere disponibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate conosciute o gestite in relazione all'esecuzione del rapporto contrattuale con l'Acquirente.

È fatto espresso divieto al Venditore di utilizzare le informazioni riservate per fini estranei all'oggetto del contratto.

Ogni informazione (inclusa documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni) che la DN dovesse comunicare o mettere a disposizione del Venditore per l'esecuzione del contratto di fornitura di un servizio o la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un Prodotto, dei relativi prototipi o attrezzature, restano di proprietà esclusiva di DN e possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini/Contratti di fornitura. In relazione ad esse, il Venditore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:

- a) Conservarle con la massima cura e riservatezza e, se del caso, restituirle a DN su richiesta della medesima; adottare tutte le idonee misure di sicurezza (sia fisiche che logiche) per proteggerle dal rischio di accesso indebito, furto, perdita, diffusione, alterazione, esfiltrazione, cancellazione, distruzione; imporre, ai sensi dell'art. 1381 C.C., i medesimi obblighi anche al proprio personale dipendente, consulenti e collaboratori esterni. DN, con

congruo preavviso, avrà facoltà di condurre appositi *audit* al fine di verificare le misure adottate dal Venditore a tale riguardo.

- b) Contraddistinguerle espressamente come di proprietà di DN; non presentare domande di brevetti o altro titolo di privativa industriale sulla base di tali informazioni.
- c) Non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, Prodotti disegnati o prodotti sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra.

Ad integrazione di quanto sopra, in casi specifici a discrezione dell'Acquirente, il trattamento delle informazioni riservate scambiate tra le Parti, sarà regolato da specifico accordo di confidenzialità ("NDA").

2.2 La tipologia, il dettaglio, la qualità e le modalità di scambio delle informazioni tra Acquirente e Venditore devono essere conformi alle Policy e Procedure dell'Acquirente in materia. L'Acquirente definisce quali sono le migliori modalità di scambio delle informazioni di cui sopra, attraverso gli opportuni strumenti e applicazioni del caso (ad esempio Portale on-line, App, ecc.). Il Venditore deve attenersi a quanto definito dall'Acquirente di cui sopra.

3 Attrezzature specifiche e materiali

3.1 Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, etc.) che DN mette a disposizione del Venditore per l'esecuzione dell'Ordine rimangono di proprietà esclusiva di DN.

Il Venditore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.

In Ordine alle già menzionate attrezzature il Venditore è tenuto a:

- a) Registrarle e contrassegnarle come di proprietà di DN;
- b) Custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria.
- c) Non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non preventivamente autorizzato da DN a meno di trasferimenti relativi a riparazioni presso officine specializzate.
- d) Consentire agli incaricati di DN di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzo, nonché il loro stato d'uso.
- e) Non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costruire su di esse garanzie.
- f) Se non preventivamente autorizzato da DN, a non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini di DN anche dopo la cessazione della fornitura a DN e comunque, non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, Prodotti disegnati o prodotti sulla base delle stesse.
- g) Conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite da DN in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione al momento della cessazione della fornitura del Prodotto e per il quale vengono impiegate.

4 Mezzi di raccolta e imballi

4.1 Il Venditore si obbliga a consegnare i Prodotti in imballi idonei preventivamente concordati con DN e a garantire l'integrità degli stessi.

4.2 Qualora i Prodotti debbano essere consegnati in mezzi di raccolta di proprietà DN il Venditore si obbliga ad operare in conformità con le modalità di seguito descritte.

4.3 I mezzi di raccolta consegnati al Venditore sono e rimangono di proprietà di DN e devono essere custoditi con la massima diligenza nei propri Stabilimenti o, previo accordo scritto, in altra area.

4.4 La giacenza presso il Venditore è a suo rischio e pericolo per cui questi sarà a tutti gli effetti ritenuto, in ogni caso responsabile per qualsiasi perdita o danneggiamento di tali mezzi, anche se dovuti a caso fortuito o ad ogni altro evento o causa ad esso non imputabili.

4.5 Nel caso di danneggiamento, furto, ovvero perdita a qualsiasi fatto imputabile, dei mezzi di raccolta, sarà addebitato al Venditore il costo di riparazione o di sostituzione dei mezzi di raccolta danneggiati o mancanti.

4.6 I mezzi di raccolta devono essere impiegati solo per il trasporto dei Prodotti relativi agli ordini dell'Acquirente, da e verso gli Stabilimenti dello stesso. Non è ammesso l'utilizzo dei mezzi di raccolta di proprietà DN durante il processo produttivo del Venditore (sia interno che presso terzi) e per lo stoccaggio di prodotti semilavorati e/o finiti a magazzino per la gestione di stock di funzionamento del Venditore. È ammesso l'utilizzo dei mezzi di raccolta per lo stivaggio dei prodotti a magazzino limitatamente alle quantità di scorta di sicurezza contrattuale richiesta formalmente da DN al Venditore. Il Venditore potrà utilizzare questa Scorta di Sicurezza solamente se autorizzato da DN e la stessa Scorta di Sicurezza deve sempre essere gestita secondo i criteri FIFO.

4.7 L'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare tramite suoi incaricati, durante il normale orario di lavoro, visite di controllo, con congruo preavviso, presso gli Stabilimenti del Venditore allo scopo di verificare anomalie di impiego e di giacenza dei mezzi di raccolta di sua proprietà.

4.8 L'Acquirente avrà altresì la facoltà di richiedere in qualsiasi momento al Venditore, e questi si impegna ad effettuarlo, l'inventario fisico dei mezzi di raccolta in suo possesso.

4.9 In occasione dei controlli in cui al punto 4.7, o sulla base delle risultanze dell'inventario, vengano accertate anomalie di impiego, o eccessi di giacenza dei mezzi di raccolta consegnati al Venditore, l'Acquirente avrà il diritto di provvedere al recupero, a spese del Venditore, dei mezzi di raccolta giacenti presso di esso.

4.10 Se in occasione dei controlli di cui al punto 4.7, o sulla base delle risultanze dell'inventario, vengano accertate mancanze dei mezzi di raccolta, DN avrà il diritto di addebitare al Venditore il costo di sostituzione degli stessi.

4.11 La verifica di integrità del mezzo di raccolta sarà effettuato al momento della consegna dello stesso presso i magazzini dell'Acquirente. Le eventuali anomalie riscontrate saranno segnalate e riscontrate anche dall'autista.

5 Vizi e garanzie

5.1 Il Venditore garantisce la qualità della merce, la mancanza di vizi e la corrispondenza del Prodotto alle specifiche richieste; garantisce inoltre l'affidabilità e l'idoneità del Prodotto all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni legali del Paese di destinazione dei Prodotti eventualmente segnalate dall'Acquirente.

Vizi, difetti e non conformità potranno essere constatati in qualunque momento, prima o dopo l'impiego in produzione del Prodotto, nonché dopo la commercializzazione da parte di DN.

5.2 In ciascuno dei lotti di Prodotti forniti all'Acquirente non sono ammessi elementi con caratteristiche misurabili aventi valori al di fuori dei "limiti prescritti" salvo diversa prescrizione scritta. Pertanto, quando uno o più elementi presentano caratteristiche fuori dai limiti prescritti, il lotto di Prodotti forniti deve essere considerato "Non Conforme o di Scarto".

5.3 Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo fra la consegna del Prodotto e la spedizione al cliente finale del prodotto trasformato, l'Acquirente, previa comunicazione, avrà la facoltà di:

- a) Respingere l'intero lotto, a spese e rischio del Venditore, senza richiederne la sostituzione, quando essa non abbia utilità per DN.
- b) Rottamare, presso lo stabilimento dell'Acquirente, i Prodotti difettosi quando ritenuto non recuperabili e/o rendere riconoscibili gli stessi prima di respingerli al Venditore.
- c) Chiedere, nei casi di urgenza, che il Venditore provveda a proprie spese alla selezione dei Prodotti difettosi, o effettuare tale selezione a spese e rischio del Venditore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto e concordato con l'Acquirente.
- d) Recuperare, nei casi di urgenza a spese e rischio del Venditore, i Prodotti interessati con lavorazioni supplementari e/o modifiche al ciclo produttivo interno, fermo restando le responsabilità del Venditore in termini qualitativi.
- e) Addebitare al Venditore le spese sostenute per il controllo, l'immagazzinamento e/o le lavorazioni già eseguite fino al rilievo del difetto.

5.4 Per i vizi, difetti o non conformità del Prodotto fornito rilevati dal Cliente dell'Acquirente prima, durante o dopo l'utilizzo in produzione da parte di quest'ultimo, l'Acquirente avrà la facoltà di chiedere l'indennizzo dei danni sopportati sia come spese proprie (costo di produzione) che come rifusione al proprio Cliente finale.

5.5 Il Venditore si obbliga ad attuare e a mantenere mezzi, processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i Prodotti siano in ogni momento affidabili, di qualità adeguate e conformi alle prescrizioni tecniche concordate.

5.6 Nel caso in cui il Prodotto ordinato sia soggetto a qualsiasi legge/regolamento riguardanti la sicurezza, l'igiene, l'ambiente, ecc., su indicazione dell'Acquirente, il Venditore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa alla omologazione ed al collaudo delle caratteristiche interessate.

5.7 Nel caso in cui DN fosse convenuta in giudizio per la responsabilità civile o fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, igiene, ambiente ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità, del Prodotto fornito dal Venditore, quest'ultimo sarà obbligato a tenere indenne e manlevare l'Acquirente risarcendo costi, spese e danni eventualmente subiti dalla medesima.

5.8 L'Acquirente è tenuto a informare il Venditore non appena abbia appreso che la violazione delle norme vigenti, o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità, o non affidabilità del Prodotto fornito dal Venditore.

5.9 In quanto applicabile, il Venditore garantisce espressamente che tutti gli eventuali servizi che devono essere eseguiti dal medesimo, saranno svolti in qualità di appaltatore indipendente e in modo corretto ed a regola d'arte, coerentemente con tutti gli standard e le specifiche applicabili approvati dall'Acquirente.

5.10 Tutte le garanzie ai sensi dell'Ordine/Contratto di fornitura si applicano nei confronti dell'Acquirente e, se del caso, del Cliente dell'Acquirente, e rimarranno in vigore per il maggior periodo tra (i) tre (3) anni (ii); il periodo di garanzia fornito dall'Acquirente al Cliente dell'Acquirente. Fermo restando quanto sopra, in caso di qualsiasi campagna di richiamo ("Richiamo") o altra azione correttiva causata dai Prodotti (o comunque in qualsiasi modo ad essi connessa) od agli articoli in cui i Prodotti sono integrati, tutte le garanzie previste dall'Ordine/Contratto di fornitura si estenderanno almeno fino alla conclusione del Richiamo. Nonostante la scadenza del periodo di garanzia di cui al presente articolo, il Venditore sarà comunque responsabile per i danni e le spese associate alla condotta di qualsiasi Richiamo.

5.11 L'approvazione da parte dell'Acquirente di qualsiasi campione o l'accettazione dei Prodotti non solleva il Venditore da nessuna delle sue garanzie o altri obblighi.

5.12 Riguardo alla fornitura di Prodotti/Beni destinati direttamente al processo produttivo, per quanto la qualità e l'affidabilità richieste al Venditore, si fa espresso richiamo in questa sede alla Procedura "PSGQU 05" all'ultimo indice di revisione, e da considerarsi quale parte integrante delle Condizioni Generali.

5.13 Il Venditore dovrà difendere, indennizzare e tenere indenne l'Acquirente da e contro qualsiasi perdita, responsabilità, costo e spesa subiti dall'Acquirente (incluse ragionevoli spese legali e di esperti) derivanti da un reclamo relativo a un difetto di progettazione (qualora il Venditore fosse responsabile della progettazione) o fabbricazione dei Prodotti, inclusi difetti nei materiali e/o nei processi o nelle tecniche di fabbricazione, che hanno causato morte o lesioni personali, distruzione o danni alla proprietà. Tale obbligo di indennizzo è a beneficio dell'Acquirente e degli Affiliati.

5.14 Il Venditore manterrà l'Acquirente indenne da e contro tutti i danni, perdite, spese e costi derivanti da o in connessione con qualsiasi azione legale o reclamo (compresi quelli relativi a lesioni e morte) contro l'Acquirente in relazione a reclami da parte degli utenti finali, terzi, o qualsiasi autorità nazionale o sovranazionale in merito al mancato rispetto del Prodotto delle normative applicabili.

6 Consegne

6.1 I Prodotti spediti devono essere sempre accompagnati dal Documento di Trasporto (DDT). Qualora richiesto, dovrà essere allegata anche la copia non valida. Il DDT deve contenere le seguenti indicazioni:

- ☐ Destinatario e luogo di destinazione
- ☐ Ragione Sociale del Venditore
- ☐ Codice del Prodotto assegnato da DN
- ☐ Denominazione del Prodotto
- ☐ Numero d'Ordine/Inbound di DN
- ☐ Quantitativo consegnato
- ☐ Numero dei colli (Tipo imballo, codice contenitore)
- ☐ Ogni altra indicazione richiesta nell'Ordine

6.2 Ciascun DDT dovrà contemplare i Prodotti di un solo Ordine/Inbound o programma di consegna.

6.3 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e le modalità della stessa (gestione documentale sul portale on-line dell'Acquirente e acquisizione dati da parte del trasportatore, ecc) ed il trasporto dei Prodotti ordinati dovranno avvenire in conformità a quanto definito dall'Acquirente.

6.4 I termini di consegna degli Ordini/inbound emessi sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate.

La quantità consegnata non deve eccedere, né essere inferiore alla quantità ordinata, secondo la logica "On Time In Full". Le quantità degli Ordini/inbound sono di esclusiva pertinenza della Logistica di stabilimento DN secondo le necessità definite. Queste quantità degli Ordini/inbound non possono essere oggetto di "MOQ" (Minimum Order Quantity) del Venditore. Solo la Direzione di stabilimento DN può autorizzare consegne secondo logiche di MOQ e fare inserire queste in un contratto.

6.5 Il Venditore si dichiara consapevole che la mancata o ritardata consegna dei Prodotti all'Acquirente potrebbe comportare, direttamente od indirettamente, la fermata dei processi produttivi di DN e dei suoi sub fornitori e la mancata o ritardata consegna dei prodotti incorporanti i Prodotti al Cliente dell'Acquirente. Da tale evento deriverà l'obbligo di pagamento di una somma a titolo di penale da parte del Venditore (costi sostenuti dall'Acquirente direttamente e/o indirettamente quali Fermo dei propri processi produttivi e dei suoi sub fornitori, extra lavorazioni, trasporti straordinari, ecc) oltre ad un eventuale risarcimento del maggior danno a favore del Cliente dell'Acquirente.

6.6 Una volta raggiunta la "EOP" (End Of Production) della produzione di serie dei Prodotti, il Venditore deve garantire la continuità delle forniture dei Prodotti alle stesse condizioni di prezzo e logistiche della produzione di serie. Tale vincolo è valido per un periodo (P1) che varia a seconda del Cliente finale. Tale periodo (P1) è di norma non inferiore a 3 anni. L'obbligo di fornitura rimane valido per il Venditore per un ulteriore periodo (P2), di norma non inferiore a 7 anni, nel quale il Venditore può chiedere l'aggiornamento delle condizioni di prezzo e MOQ. Il periodo P1 e P2 sarà specificato al Venditore dall'Acquirente in fase di invio del contratto.

6.7 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati, a condizione che il Venditore abbia informato prontamente DN dell'insorgere delle circostanze di forza maggiore ed abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti (cfr. successivo capitolo 13 e capitolo 18).

6.8 Al fine di consentire all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi in merito agli adempimenti doganali, tariffe e altre questioni relative al commercio, il Venditore accetta di fornire all'Acquirente, dietro espressa richiesta, certificati di origine UE e/o altri certificati di origine o documenti simili applicabili ai Prodotti o ai materiali contenuti o altrimenti utilizzati in relazione ai Prodotti. Il Venditore si impegna inoltre a fornire all'Acquirente, su richiesta, tutti i documenti e le altre informazioni richieste ai fini del rimborso doganale e ad assistere in altro modo l'Acquirente nella preparazione di eventuali domande o altri documenti necessari a tali scopi.

Il Venditore sarà l'unico responsabile per eventuali errori o omissioni in qualsiasi documento o informazione forniti ai sensi del presente articolo, o per la mancata fornitura delle informazioni richieste, e indennizzerà completamente l'Acquirente per eventuali multe, tasse, commissioni, dazi o altri costi nella misura in cui siano attribuibili a errori, omissioni o mancata comunicazione del Venditore.

7 Prezzi e competitività

7.1 Il prezzo dei Prodotti è specificato nell'Ordine/Contratto di fornitura non è soggetto ad aumenti, incluso quelli relativi a variazioni del prezzo delle materie prime o dei componenti, manodopera o spese generali o fluttuazioni dei tassi di cambio, a meno che non sia stato espressamente concordato dall'Acquirente a fronte di una modifica dell'Ordine o previo accordo scritto da parte di un rappresentante autorizzato dell'Acquirente. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto da un rappresentante autorizzato dell'Acquirente, i prezzi indicati nell'Ordine/Contratto di fornitura sono completi e non verranno aggiunti altri oneri di alcun tipo, inclusi, a titolo esemplificativo, gli oneri per l'imballaggio, la movimentazione, stoccaggio e/o trasporto dei Prodotti.

7.2 Il Venditore si dichiara consapevole che la variazione del costo e della disponibilità di materiali, componenti, servizi e/o altri articoli che il Venditore potrebbe richiedere all'Acquirente per produrre o fornire i Prodotti si basano su una serie di fattori, inclusi, a titolo esemplificativo: (i) condizioni di mercato; (ii) azioni dei fornitori o controversie contrattuali; (iii) fluttuazioni di volume; (iv) fluttuazioni costi di imballaggio e spedizione; (v) spese assicurative; (vi) tassi di cambio valuta; e (vii) inflazione. Il Venditore riconosce che tali fattori non giustificheranno un ritardo od un inadempimento dei propri obblighi, assumendosi espressamente il rischio che questi fattori possano incrementare i propri costi. Il Venditore riconosce, altresì, che l'Acquirente non sarà tenuto a pagare qualsiasi importo

attribuibile a tali fattori, salvo quanto concordato per iscritto da un rappresentante autorizzato dell'Acquirente ai sensi del precedente punto 9.1.

7.3 Durante qualsiasi rinegoziazione del prezzo ai sensi del precedente art. 7.1, il Venditore continuerà comunque ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Ordine/ Contratto di fornitura in conformità al prezzo più recente concordato e non potrà sospendere la consegna dei Prodotti per nessun motivo.

7.4 Il Venditore si impegna a: (i) rimanere competitivo in termini di qualità, servizio, affidabilità, time to market, livello tecnico e innovazioni; (ii) mantenere i prezzi e le condizioni di fornitura in linea con quelli praticati dai migliori concorrenti sul mercato; e (iii) collaborare con l'Acquirente per implementare tutte le possibili azioni tecniche volte a ridurre i costi che l'Acquirente dovrà sostenere nell'esecuzione del Contratto di Fornitura.

8 Fatturazione e pagamenti

8.1 Le fatture possono contemplare gli oggetti di più ordini, salvo diversa indicazione da parte dell'Acquirente. Sulle stesse dovrà essere riportato:

- ☐ Numero dell'Ordine di DN
- ☐ Numero del DDT
- ☐ Codice del Prodotto assegnato da DN
- ☐ Quantità di oggetti consegnati
- ☐ Prezzo individuato nell'Ordine
- ☐ Importo
- ☐ I.v.a.

8.2 Le modalità di pagamento sono quelle definite sull'Ordine/Contratto di fornitura.

8.3 DN effettuerà il pagamento nel modo ed alle scadenze pattuite, subordinatamente al ricevimento dei documenti debitamente compilati, previsti nei precedenti punti.

8.4 È fatto espresso divieto al Venditore di emettere tratte o ricevute per il pagamento delle fatture. In ogni caso se tratte o ricevute venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Venditore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro.

8.5 Per la fatturazione di attrezzature che rimangono in prestito d'uso al Venditore è fatto espresso divieto di emettere fattura prima di aver ottenuto il benestare totale sulla campionatura ed autorizzazione scritta a fatturare. In ogni caso se la fattura verrà emessa prima dell'autorizzazione, DN farà decorrere i pagamenti pattuiti dalla data dell'autorizzazione scritta.

8.6 Nel caso di fornitura di Prodotti o lotti difettosi o non conformi, l'Acquirente emetterà nota di debito al Venditore per l'importo relativo ai Prodotti o lotti non conformi. La nota di debito potrà essere maggiorata per i costi che DN ha dovuto sopportare per la consegna di Prodotti o lotti difettosi e non conformi.

8.7 Le note di debito potranno anche essere detratte dai pagamenti dovuti.

8.8 Eventuali deroghe a quanto precisato ai precedenti punti dovranno essere preventivamente autorizzate dall' Acquirente mediante comunicazione scritta.

9 Modifiche

9.1 L'Acquirente ha il diritto di apportare modifiche all'Ordine/Contratto di fornitura, incluse, a titolo esemplificativo, modifiche a: (i) modalità di elaborazione, spedizione e imballaggio; (ii) luogo di consegna; (iii) metodi e processi di ispezione, collaudo e controllo della qualità; (iv) disegni, specifiche o istruzioni sottostanti e (v) quantità. Tali modifiche entreranno in vigore previa comunicazione scritta al Venditore da parte di un rappresentante autorizzato dell'Acquirente ("Avviso di modifica").

Il Venditore si impegna a rispettare tempestivamente tali Avvisi di modifica. Salvo quanto qui previsto, tali modifiche non richiederanno all'Acquirente il pagamento di alcun importo aggiuntivo.

9.2 Nel caso in cui una modifica comporti una diminuzione o un aumento del costo del Venditore o dei termini di consegna, l'Acquirente potrà valutare un adeguamento del prezzo e/o del termine di consegna concordato. Se il Venditore non presenta all'Acquirente una richiesta che dettagli tale aumento dei costi entro venti (20) giorni dal ricevimento di un Avviso di modifica, si riterrà che il venditore abbia rinunciato ad ogni richiesta in relazione a tale Avviso di modifica. Gli aumenti di prezzo non saranno vincolanti per l'Acquirente a meno che non siano evidenziati da una modifica dell'Ordine o da altro accordo scritto firmato da un rappresentante autorizzato dell'Acquirente che acconsenta espressamente a tali aumenti di prezzo.

9.3 Il Venditore non apporterà alcuna modifica al design, alle specifiche dei materiali o ai luoghi o ai processi di produzione o assemblaggio senza l'approvazione scritta di un rappresentante autorizzato dell'Acquirente.

10 Assicurazioni

10.1 Il Venditore si impegna a stipulare ed a mantenere in vigore, una o più polizze assicurative contro, rispettivamente, la responsabilità civile verso terzi ("R.C.T."), la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ("R.C.O.") e la responsabilità civile professionale (in caso di fornitura di servizi) ovvero la responsabilità civile prodotti ("R.C.P") (in caso di fornitura di beni) avendo cura di assicurare anche il rischio derivante da eventuali campagne di richiamo, svolte dal Cliente dell'Acquirente, che coinvolgano i Prodotti. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicurativa avente sede o almeno regolare rappresentanza in Italia, con massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00), a copertura della responsabilità civile del Venditore stesso e dei suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari o incaricati, conseguente a qualsivoglia attività oggetto del Contratto e derivante da eventuali danni recati a beni e/o a terzi, compresa lo stesso Acquirente, il suo personale e i suoi Beni. Il Venditore è inoltre tenuto a stipulare a propria cura e spese idonea copertura assicurativa contro tutti i rischi relativi alla fase di spedizione, trasporto e consegna dei Prodotti, salvo diversamente previsto nel Contratto di fornitura, ferma e salva la sua esclusiva responsabilità al riguardo fino ad avvenuta regolare consegna all' Acquirente.

Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore fornirà tempestivamente all'Acquirente copie dei certificati di assicurazione attestanti tale copertura.

11 Durata e risoluzione

11.1 Termine

Qualsiasi Ordine/Contratto di fornitura sarà valido dalla data della sua accettazione e rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato salvo eventuale risoluzione anticipata in conformità con le disposizioni di cui al presente capitolo 11 o altrimenti nel Contratto di fornitura.

11.2 Recesso senza causa

11.2.1 Salvo quanto diversamente concordato nel relativo Contratto di fornitura, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere senza causa da qualsiasi Ordine, in tutto o in parte, in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici (12) mesi all'altra Parte, rispettando in ogni caso eventuali termini perentori richiesti dalla Legge.

11.2.2. Nonostante quanto sopra, nel caso in cui il Venditore abbia comunicato il proprio recesso, l'Acquirente può estendere tale periodo di preavviso per il tempo ragionevolmente necessario (che in ogni caso non potrà superare i dodici mesi aggiuntivi), per trasferire la fornitura dei Prodotti ad un venditore alternativo, inviando una comunicazione scritta al Fornitore prima della data effettiva di risoluzione.

11.3 Risoluzione per inadempimento

11.3.1. Ciascuna Parte notificherà per iscritto all'altra Parte (la "Parte inadempiente") qualsiasi violazione sostanziale delle presenti Condizioni e/o del Contratto di Fornitura e richiederà alla Parte inadempiente di porre rimedio alla violazione notificata entro un termine ragionevole. Qualora la Parte inadempiente non abbia posto rimedio a tale violazione entro il suddetto termine, l'altra Parte avrà il diritto di risolvere immediatamente qualsiasi relativo Ordine, fermo restando il diritto al risarcimento di danni, perdite, costi e spese secondo la Legge applicabile.

11.3.2. L'Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente qualsiasi Ordine mediante semplice comunicazione scritta al Venditore con la quale dichiara di avvalersi della presente clausola risolutiva, fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento di danni, perdite, costi e spese nei casi in cui il Venditore commetta una violazione di qualsiasi termine stabilito nei capitoli 17, 14, e 19.2 delle presenti Condizioni Generali.

11.4 Effetti della scadenza o della risoluzione

11.4.1. Alla scadenza o risoluzione dell'Ordine:

(i) Il Venditore dovrà: (a) restituire tempestivamente tutte le, attrezzature, contenitori, prodotti semilavorati e/o altri materiali resi disponibili dall'Acquirente per l'esecuzione della fornitura del Prodotto (b) trasferire il titolo e il possesso di qualsiasi oggetto non consegnato prodotti, semilavorati e materie prime che l'Acquirente ha accettato di acquistare dal Venditore; (c) collaborare con l'Acquirente per evitare interruzioni della fornitura laddove la produzione dei Prodotti venga affidata a un altro fornitore.

(ii) Ad eccezione del caso in cui l'Acquirente sia la Parte inadempiente ai sensi della capitolo 11.3, il Venditore non avrà diritto a richiedere alcun tipo di danno e/o risarcimento come conseguenza di tale risoluzione, essendo la responsabilità dell'Acquirente limitata esclusivamente a qualsiasi pagamento in sospeso alla data della risoluzione da parte dell'Acquirente avviso di risoluzione per (a) Prodotti finiti completati dal Fornitore in conformità con le quantità di Prodotto stabilite e conformi ai requisiti delle presenti Condizioni Generali e del Contratto di Fornitura, e (b) qualsiasi materia prima che rimane nell'inventario del Venditore che sono stati acquistati da quest'ultimo in conformità con le quantità fisse di Prodotto stabilite, ad un prezzo da negoziare in buona fede tra le Parti, (iii) le Parti adempiranno ai rispettivi obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del Contratto di Fornitura per tutta la durata eventuale termine di preavviso.

11.4.2. Né la scadenza né la risoluzione di un Contratto di Fornitura pregiudicheranno i diritti di qualsiasi Parte maturati prima della data di tale scadenza o risoluzione, e in particolare gli obblighi in materia di garanzia, indennizzo, disponibilità dei Prodotti e riservatezza sopravvivranno alla scadenza o risoluzione del Contratto di Fornitura.

12 **Confidenzialità**

12.1 Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti in qualsiasi accordo di riservatezza stipulato tra le Parti, ciascuna Parte tratterà tutte le informazioni (incluse, a titolo esemplificativo, informazioni relative a Prodotti, operazioni, processi, volumi, piani o intenzioni, know-how, diritti di progettazione, segreti commerciali, opportunità di mercato e affari commerciali, di seguito le "Informazioni riservate") di cui viene a conoscenza, durante la negoziazione o l'esecuzione di qualsiasi Ordine, come strettamente confidenziali utilizzando almeno lo stesso grado di cura che usano nel proteggere le proprie informazioni riservate.

12.2 Le Informazioni riservate non includono informazioni che:

- (i) siano di pubblico dominio al momento della divulgazione alla Parte ricevente o diventino successivamente di pubblico dominio senza violazione dei termini del presente capitolo 12;
- (ii) siano già noti alla Parte ricevente al momento della divulgazione (come proveranno idonei documenti scritti, registri o registrazioni) non essendo stati ottenuti in violazione di alcun obbligo di riservatezza;
- (iii) siano sviluppati indipendentemente dalla Parte divulgante e in buona fede da o per conto della Parte ricevente;

(iv) venga a conoscenza di terzi senza violazione dei termini del presente capitolo 12;
(v) devono essere divulgati in risposta a un mandato di comparizione, interrogatorio o ordine emesso da qualsiasi ente amministrativo, ente governativo o tribunale, a condizione tuttavia che, quando possibile, la Parte ricevente ne darà preavviso all'altra Parte.

12.3 Per l'intera durata di qualsiasi Ordine e almeno per 5 (anni) dopo la sua risoluzione, qualsiasi Parte:

- (i) non utilizzerà le Informazioni riservate per uno scopo diverso dalla preparazione di qualsiasi offerta o dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi di qualsiasi Ordine pertinente;
- (ii) non divulgherà le Informazioni riservate a terzi se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte;
- (iii) farà ogni sforzo per impedire l'utilizzo e/o la divulgazione delle Informazioni Riservate.

12.4 Ciascuna delle Parti divulgherà le Informazioni riservate solo ai rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti (ad esempio: consulenti finanziari, avvocati e commercialisti) e agli Affiliati che necessitano di conoscere le Informazioni riservate allo scopo di eseguire gli Ordini/Contratti di fornitura; ciascuna Parte dovrà assicurarsi che tutti i propri rappresentanti, ai quali viene effettuata tale divulgazione, agiscano in conformità con i termini e le condizioni del presenti Condizioni Generali, come se ciascuno di loro fosse una parte del presente accordo, e ciascuna Parte accetta di essere responsabile di qualsiasi violazione di questo capitolo 12 da uno qualsiasi dei suoi rappresentanti, dopo aver ricevuto tali istruzioni.

12.5 Il Venditore si impegna a non rivelare il proprio rapporto commerciale con l'Acquirente o a non utilizzare il nome o i marchi dell'Acquirente o di una qualsiasi delle sue affiliate nella pubblicità o in altre pubblicazioni del Venditore senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

13 Forza maggiore

13.1 Qualsiasi inadempimento o ritardo da parte dell'Acquirente o del Venditore nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'Ordine sarà giustificato solo se, e nella misura in cui, la parte in questione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi a causa di un evento che è al di fuori del proprio ragionevole controllo e che si sia verificato senza colpa o negligenza della parte stessa. Eventi e accadimenti di questo tipo ("Evento di Forza Maggiore") possono comprendere, a titolo esemplificativo: restrizioni, divieti, priorità o assegnazioni imposte da un'autorità governativa; embarghi; disastri naturali; rivolte; guerre; attività terroristiche o criminali significative; sabotaggio; epidemie; quarantene. Il Venditore farà ogni sforzo per garantire che gli effetti di tale Evento di Forza Maggiore siano ridotti al minimo e si impegna riprendere il più tempestivamente possibile la piena esecuzione dell'Ordine.

13.2 Non appena possibile, ma non oltre tre (3) giorni lavorativi dopo il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, il Venditore dovrà fornire una comunicazione scritta descrivendo eventuali ritardi previsti nella esecuzione dell'Ordine a causa dell'Evento di Forza Maggiore ed informando l'Acquirente circa il tempo stimato per la completa ripresa dell'attività. Durante il periodo di mancata esecuzione dell'Ordine da parte del Venditore, l'Acquirente può, a sua discrezione (i) acquistare Prodotti da altre fonti, senza responsabilità nei confronti del Venditore e richiedere al Venditore di rimborsare all'Acquirente eventuali costi aggiuntivi sostenuti per ottenere i Prodotti sostitutivi rispetto ai prezzi indicati nell'Ordine; (ii) richiedere al Venditore di consegnare all'Acquirente (a spese dell'Acquirente stesso) tutti o parte dei Prodotti finiti, in lavorazione e/o parti e materiali prodotti o acquistati per il lavoro ai sensi dell'Ordine. Se, su richiesta dell'Acquirente, il Venditore non fornisce un'adeguata assicurazione che qualsiasi ritardo non supererà i trenta (30) giorni, o se un ritardo dura effettivamente più di trenta (30) giorni, l'Acquirente può risolvere l'Ordine senza responsabilità e il Venditore dovrà rimborsare all'Acquirente eventuali costi associati alla risoluzione.

14 Controlli sulle esportazioni; adempimento delle sanzioni

14.1 Il Venditore si impegna a rispettare tutte le leggi nazionali, sovranazionali (ONU/OMC), UE, Regno Unito, Stati Uniti o altre leggi sul controllo e sulle sanzioni delle esportazioni del commercio estero (le "Leggi sul controllo delle esportazioni"). Il Venditore si impegna a non violare alcuna Legge sul controllo delle esportazioni (ad esempio, trasbordando merci attraverso, o fornendo beni o servizi da Paesi sanzionati, o con l'assistenza di eventuali individui presenti negli elenchi sanzionati). Il Venditore è consapevole del costante cambiamento di Paesi, Entità e Persone menzionati negli elenchi sanzionati e dichiara di aver adottato misure per mantenersi aggiornato su tali cambiamenti. Il Venditore si impegna a informare immediatamente l'Acquirente se l'esportazione di qualsiasi Prodotto è limitata o proibita ai sensi di qualsiasi Legge sul controllo delle esportazioni. Il Venditore dovrà fornire tutta l'assistenza, le informazioni o i certificati ragionevolmente necessari all'Acquirente per lo sdoganamento di qualsiasi Prodotto o componente dello stesso, comprese, su richiesta dell'Acquirente, informazioni tecniche sufficienti a determinare la classificazione di esportazione applicabile.

14.2 Il Venditore si impegna a segnalare all'Acquirente se il Prodotto (o qualsiasi parte dello stesso) contiene beni elencati nell'Elenco dei prodotti a "Duplice Uso" (Regolamento EU n. 2021/821 e successive modifiche) o se è soggetto ad autorizzazione ai sensi delle Leggi sul controllo delle esportazioni. Per qualsiasi Prodotto di origine U.S.A., il Venditore dovrà comunicare il Numero ECCN secondo le Normative sull'Amministrazione delle Esportazioni degli Stati Uniti.

14.3 Il Venditore garantisce che le informazioni relative all'importazione o all'esportazione dei Beni fornite all'Acquirente sono vere e corrette e che tutte le vendite effettuate all'Acquirente saranno effettuate a un valore non inferiore al valore equo ai sensi delle leggi antidumping dei Paesi verso i quali i Prodotti vengono esportati. Il Venditore garantisce che le dichiarazioni "*made in...*" che possono apparire sulle forniture, sull'imballaggio, sull'etichetta e sulle bolle di consegna sono vere e corrette, e il Venditore garantirà la coerenza interna di tali materiali, vale a dire che non sono contraddittori in alcun modo.

14.4 Nel caso in cui i Beni forniti all'Acquirente rientrassero tra quelli oggetto dei Regolamenti EU n. 2023/956 ("CBAM") e n. 2023/1115 ("EUDR") e loro successive modifiche/integrazioni, il Venditore si impegna sin d'ora (i) a fornire tempestivamente all'Acquirente tutti i dati/informazioni/documenti richiesti per l'adempimento degli obblighi imposti nonché (ii) ad evitare l'adozione di pratiche tese, direttamente o indirettamente, all'elusione dei già menzionati Regolamenti. L'Acquirente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente capitolo 11.3.

14.5 Il Venditore si impegna sin d'ora a manlevare e indennizzare l'Acquirente da qualsiasi danno, perdita, sanzione, costo o spese derivanti o connesse, anche indirettamente, alla violazione degli obblighi e dichiarazioni di cui sopra. L'Acquirente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente capitolo 11.3.

15 Legge applicabile e risoluzione delle controversie

15.1 Il presente Contratto è retto e disciplinato dalla legge italiana.

15.2 Qualsiasi controversia derivante da, relativa al o connessa con il presente Contratto, inclusa qualsiasi controversia relativa alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione o alle conseguenze della sua nullità e qualsiasi controversia relativa a qualsiasi obbligazione extracontrattuale derivante da o connessa al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, in deroga ad ogni diverso criterio di competenza.

16 Diritti di proprietà industriale

16.1 Proprietà intellettuale dell'Acquirente

Qualsiasi informazione tecnica dell'Acquirente o altri diritti di proprietà intellettuale che l'Acquirente possa aver consegnato al Venditore sono e rimarranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente.

Il Venditore non acquisirà alcun diritto sulle informazioni tecniche dell'Acquirente o su altri Diritti di Proprietà Intellettuale, oltre al diritto di utilizzarle esclusivamente per adempiere ai propri obblighi ai sensi del relativo all'Ordine.

16.2 Proprietà intellettuale del Venditore

Il Venditore dovrà dettagliare per iscritto (ovvero numero, data e tipo di diritto) tutti i Diritti di proprietà intellettuale che possiede o utilizza su licenza purché tali Diritti di proprietà intellettuale siano necessari o utilizzati per fabbricare i Prodotti o possano influenzarne l'uso o la vendita.

L'Acquirente, i suoi clienti e i suoi subappaltatori hanno il diritto di ricostruire, rifabbricare, rimodellare o ricostruire i Prodotti senza pagamento di alcuna royalty o altro importo all'Acquirente.

16.3 Diritti dei terzi

Il Venditore garantisce che la vendita o l'utilizzo dei Prodotti non violerà né contribuirà alla violazione di alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Venditore si impegna a difendere, indennizzare e tenere indenne l'Acquirente, compresi i suoi affiliati, e i suoi clienti da e contro tutte le pretese, perdite, richieste, responsabilità, obblighi e spese (incluse, senza limitazione, ragionevoli spese legali e di altro tipo) derivanti da o correlato a qualsiasi reclamo o azione basata sulla pretesa che i Prodotti violino eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Nel caso in cui una terza parte presenti tale reclamo e venga ingiunto l'uso di qualsiasi Prodotto o di qualsiasi componente dello stesso, il Fornitore dovrà tempestivamente, senza spese per l'Acquirente: (i) procurare per o per conto dell'Acquirente il diritto di continuare a utilizzare il Prodotto o componente interessato dello stesso, (ii) sostituire il Prodotto in violazione con un componente equivalente non in violazione, di pari prestazioni e qualità che sia accettabile per l'Acquirente a sua discrezione; o (iii) modificare il Prodotto in violazione senza comprometterne le prestazioni e la qualità in modo che non costituisca più una violazione.

16.4 Marchi

Il Venditore applicherà i marchi specificati dall'Acquirente sui Prodotti e sui relativi imballaggi da consegnare all'Acquirente (definiti in tal caso "Prodotto con Marchio"), in conformità con le Specifiche. Salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente, il Venditore non potrà apporre marchi o altre designazioni propri o di terzi su qualsiasi Prodotto marchiato.

Il Venditore venderà i Prodotti con Marchio esclusivamente all'Acquirente, fermo restando che qualsiasi vendita di Prodotti con Marchio a terzi richiederà il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

L'applicazione del marchio dell'Acquirente sui Prodotti con Marchio non significa in nessun caso che al Venditore venga concessa alcuna licenza per l'utilizzo di tali marchi. L'utilizzo dei marchi dell'Acquirente non conforme alle istruzioni dell'Acquirente sarà considerato violazione dell'Ordine e delle presenti Condizioni.

17 "Modello organizzativo" ex D.Lgs. 231/01

17.1 Il Venditore è a conoscenza che DN ha adottato e messo in atto un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01", con il relativo "Codice di Condotta" e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito web aziendale "www.dtrvms.it/chi-siamo/corporate-governance" e che dichiara di aver pienamente compreso. Il Venditore aderisce ai principi al succitato "Modello di organizzazione, gestione e controllo" nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

17.2 Il Venditore si dichiara consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale. Il Venditore manleva fin d'ora l'Acquirente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Venditore stesso o di suoi eventuali collaboratori. L'Acquirente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del precedente capitolo 11.3.

18 Compliance

18.1 Il Venditore si dichiara consapevole che l'Acquirente è certificato secondo gli standard internazionale ISO:14067 e ISO:14064-1 relativi alla "Impronta di carbonio" ("*Carbon Footprint Organization and Product*"), e pertanto il Venditore deve fornire all'Acquirente i necessari dati relativi all'impronta di carbonio (Emissioni dirette e indirette e relativa "LCA" (*Life Cycle Assessment*) dei vari Prodotti oggetto di fornitura al fine di garantire il monitoraggio e il rispetto dei programmi EU/Internazionali di riduzione dei livelli di CO2 previsti dal programma "FIT55".

18.2 Il Venditore si dichiara consapevole che l'Acquirente è certificato secondo lo standard internazionale ISO:22301 relativo alla "Continuità Operativa" ("*Business Continuity*") e pertanto il Venditore deve effettuare un'analisi del rischio (Business Impact Analysis), che comprenda anche le cause di Forza Maggiore, in modo tale da implementare azioni di prevenzione tese a garantire all'Acquirente la continuità operativa anche in caso di eventi dirompenti ("*disruptive*"). Tali azioni di prevenzione possono essere, a titolo esemplificativo: Creazione di Stock di funzionamento presso l'Acquirente e/o presso magazzini terzi, Produzione in outsourcing, ecc.). L'Acquirente deve ricevere dal Venditore evidenza di questa analisi del rischio e delle azioni di prevenzione.

18.3 Il Venditore si dichiara consapevole che l'Acquirente è certificato secondo gli standard internazionale ISO:45001 – ISO:14001 – ISO:50001 relativi a "Salute e Sicurezza", "Ambiente" ed "Energia" e pertanto il Venditore deve considerare questi aspetti come fondamentali nella propria gestione, ai fini di garantire la conformità in termini di Ambiente, Sostenibilità e Governance (ESG). Il Venditore deve fornire all'Acquirente dati e documentazione a richiesta relativamente a quanto sopra descritto per soddisfare anche i requisiti cogenti ESG oltre che quelli legati agli Standard ISO citati.

18.4 Come già menzionato al precedente punto 2.1, il Venditore si dichiara consapevole che l'Acquirente è certificato secondo gli standard internazionale ISO:27001 relativo a "Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni" e che ha ottenuto le etichette TISAX. Da ciò discende che il Venditore, qualora ne disponesse, deve fornire all'Acquirente i propri certificati ISO27001 ed Etichette TISAX, oppure un Risk Assessment sulla Sicurezza delle Informazioni, che potrà essere oggetto Audit da parte di personale dell'Acquirente oppure di parte terza (su incarico dell'Acquirente). Nel caso in cui il Venditore non fosse in possesso di Etichetta TISAX, si impegna sin d'ora ad intraprendere il percorso volto all'ottenimento. In alternativa deve dare evidenza, mediante Audit di Parte terza eseguito ogni anno, che la propria gestione della sicurezza delle informazioni sia compliance ai requisiti TISAX.

19 Generalità

19.1 Il rapporto tra il Venditore e l'Acquirente è quello di contraenti indipendenti. Nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni Generali o nell'Ordine/ Contratto di fornitura potrà essere interpretato in modo tale da creare un rapporto mandante-agente o datore di lavoro-dipendente tra le Parti.

19.2 Il Venditore non può cedere alcun Ordine/Contratto di Fornitura, o qualsiasi diritto o obbligo (compresi i crediti) a terzi, in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'Acquirente; in caso di violazione dell'obbligo di cui sopra, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il relativo Ordine/Contratto di fornitura ai sensi del precedente capitolo 11.3.

L'Acquirente avrà la facoltà di trasferire o cedere qualsiasi Ordine/Contratto di fornitura, compresi eventuali diritti e obblighi, a qualsiasi delle sue Affiliate.

19.3 Qualsiasi termine o condizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali o nell'Ordine/Contratto di fornitura che sia dichiarato illegale o inapplicabile dal Tribunale competente, non si applicherà e l'inapplicabilità di tale termine o condizione non pregiudicherà l'applicabilità di qualsiasi altro termine e condizione.

19.4 La mancata richiesta da parte di una Parte dell'adempimento rigoroso da parte dell'altra Parte di qualsiasi obbligo previsto dal presente documento non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di richiedere tale adempimento in qualsiasi momento successivo. Inoltre, nessuna rinuncia da parte di nessuna delle Parti alla violazione di qualsiasi disposizione del presente documento costituirà una rinuncia a qualsiasi successiva violazione della stessa disposizione, o qualsiasi violazione di qualsiasi altra disposizione.

Luogo e Data_____

Il Venditore:

Timbro e Firma_____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Venditore, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva ed accetta espressamente le seguenti clausole:

- 5) Vizi e Garanzie;
- 6) Consegne;
- 7) Prezzi e competitività;
- 9) Modifiche;
- 11) Durata e Risoluzione;
- 14) Controlli sulle esportazioni; Adempimento delle sanzioni;
- 15) Legge applicabile e Foro competente.

Luogo e Data_____

Per presa visione ed accettazione clausole vessatorie:

Il Venditore:

Timbro e Firma_____